



LICEO SCIENTIFICO STATALE «GIACOMO ULIVI»
Viale Maria Luigia 3 43100 PARMA
Tel. 0521-23.55.18 - Fax 0521-23.39.76
ssulivi@provincia.parma.it - www.liceoulivi.it

COMUNICATO DOCENTI N.
COMUNICATO ALUNNI N.

Parma, 17 novembre 2009

COLLEGIO DOCENTI DEL 16 novembre 2009 DELIBERA N° 3
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Premessa

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Assegnazione dei voti

- 10** : Comportamento irreprensibile e partecipazione attiva alla vita della scuola.
- 9** : Comportamento corretto, frequenza e impegno costanti.
- 8** : Comportamento sostanzialmente corretto.
- 7** : Comportamento non pienamente rispettoso delle persone e dell'ambiente scolastico. Disturbo dell'attività didattica.
- 6** : Comportamento scorretto, con presenza di più sanzioni disciplinari di primo grado (avvertimento scritto) o di almeno una sanzione disciplinare di secondo grado (ammonizione).
- 5** : Comportamenti previsti dal DPR n° 122/2009, art. 7, c. 2.

Valutazione delle sanzioni alternative

L'ammissione delle proprie responsabilità da parte dello studente e la successiva commutazione della sanzione disciplinare in attività utili per la scuola saranno valutate dal consiglio di classe come parziale riparazione del danno.

**Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191)
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169**

Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.